

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Nn. 894 e 1057-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

(RELATORE DELOGU)

Comunicata alla Presidenza il 25 giugno 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse
culturale destinati all'uso pubblico (n. 894)

**presentato dal Ministro per i beni e le attività culturali
di concerto col Ministro dell'interno
e col Ministro per gli affari regionali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2001

—————
E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale (n. 1057)

d'iniziativa della senatrice ACCIARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2002

—————
del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 894

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 2 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	8
Disegno di legge:		
– n. 894, testo del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	9
Disegno di legge:		
– n. 1057, d’iniziativa della senatrice Acciarini	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - Giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge di iniziativa governativa n. 894, recante norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico. Si tratta di un provvedimento a lungo esaminato dalla Commissione istruzione, dapprima in sede deliberante ed indi, una volta concluso l'esame dell'articolato, in sede referente su richiesta del prescritto numero di senatori che ne ha determinato il trasferimento di sede.

Analogo provvedimento era stato del resto esaminato nella XIII legislatura e financo nella XII: in entrambi i casi l'*iter* era iniziato in Senato, ma si era poi fermato alla Camera dei deputati che non lo aveva concluso prima dello scioglimento delle Camere.

Rispetto al testo approvato in sede deliberante la scorsa legislatura dalla Commissione istruzione del Senato, il disegno di legge presentato dal Governo è apparso subito assai più stringato: esso non individua infatti analiticamente i soggetti obbligati, il numero delle copie e i destinatari del deposito legale, né istituisce una apposita commissione con il compito di individuare i documenti da escludere dal deposito legale o le nuove categorie di documenti da destinare allo stesso, ma rinvia la definizione della normativa di dettaglio ad un regolamento di attuazione.

Riprende invece le linee del provvedimento approvato nella scorsa legislatura il disegno di legge n. 1057, d'iniziativa della senatrice Acciarini, il cui esame è stato congiunto in Commissione con quello del n. 894. La Commissione ha tuttavia deliberato di adottare quale testo base per la discussione il disegno di legge del Governo, condividendo l'obiettivo di snellire il testo

e di rinviare a successivi atti di normazione secondaria la definizione degli aspetti di dettaglio. Essa propone conseguentemente di assorbire nel testo governativo il disegno di legge n. 1057.

Quanto ai contenuti del provvedimento, l'articolo 1 delimita l'oggetto dell'intervento legislativo. A tale articolo sono stati approvati, in Commissione, due emendamenti: uno volto a chiarire che oggetto del deposito legale sono i documenti destinati all'uso pubblico, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione; il secondo, di iniziativa dell'opposizione, volto a chiarire che il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione.

L'articolo 2 reca le finalità del provvedimento.

L'articolo 3 rinvia invece ad apposito regolamento la specificazione delle categorie di documenti destinati al deposito legale, nonché l'individuazione dei soggetti obbligati, del numero delle copie e dei soggetti depositari. Su tale articolo si è acceso maggiormente il dibattito in Commissione, a fronte della richiesta dell'opposizione di ripristinare l'elenco dettagliato delle categorie di documenti oggetto di deposito, dei soggetti obbligati, del numero di copie e dei soggetti depositari. La Commissione ha tuttavia mantenuto l'impianto governativo, apportando a tale articolo solo modifiche di dettaglio.

All'articolo 4, relativo ad altre fattispecie di deposito, è stato invece approvato un emendamento dell'opposizione, che rende l'invio di pubblicazioni ufficiali degli organi

dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici alle biblioteche dei due rami del Parlamento e del Ministero della giustizia obbligatorio solo a richiesta. Ciò, in coerenza con l'attuale configurazione delle biblioteche del Senato e della Camera dei deputati, le quali si caratterizzano prevalentemente come biblioteche di consultazione e non di conservazione.

All'articolo 5, recante sanzioni, è stato infine apportato un emendamento suggerito dalla Commissione giustizia.

Nessuna modifica è stata invece apportata all'articolo 6, recante l'abrogazione delle norme incompatibili con la nuova disciplina.

Con il rammarico di non aver potuto concludere l'esame del provvedimento in sede deliberante, che ne avrebbe sicuramente accelerato l'*iter*, si sottopone pertanto il disegno di legge n. 894 all'esame dell'Assemblea, proponendo l'assorbimento in esso del disegno di legge n. 1057 e confidando in una sollecita approvazione.

DELOGU, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAFFIOLI)

sul disegno di legge n. 894 e sui relativi emendamenti

27 marzo 2002

Sul testo del disegno di legge n. 894 la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati gli emendamenti ad esso riferiti la Commissione osserva che, in relazione all'emendamento 2.1, sarebbe opportuno valutare se i riferimenti alla costituzione di archivi regionali non costituiscano profili di competenza regionale. Analoghe osservazioni sono riferibili all'emendamento 4.6, che entra nel dettaglio di aspetti inerenti all'organizzazione delle istituzioni regionali.

La Commissione esprime parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: CARUSO Antonino)

sui disegni di legge n. 894 e n. 1057

20 febbraio 2002

La Commissione, esaminato il provvedimento n. 894, per quanto di propria competenza, esprime parere in parte favorevole con osservazioni e condizioni, e in parte contrario.

All'articolo 1, si suggerisce la riscrittura dei commi 1 e 2, inserendo – nel primo – le parole «che, non diffusi in ambito esclusivamente privato, siano» dopo la parola «supporto», e sopprimendo – nel secondo – le parole da «offerti» a «privato».

Si suggerisce, inoltre, di coordinare il comma 1 con quanto previsto al successivo articolo 3, operando un espresso richiamo (ad esempio, inserendo, prima delle parole «di deposito obbligatorio» le parole «fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1).

All'articolo 3 è condizionante, in relazione al comma 3 ed in considerazione del fatto che la relativa previsione ha influenza rispetto alle sanzioni di cui al successivo articolo 5, la necessità di sensibilmente aumentare il termine prescritto in via generale per l'adempimento, tenuto anche conto del fatto che il maggior termine da assegnarsi non sembrerebbe confliggere con il perseguimento delle finalità indicate al comma 1 dell'articolo 1 e all'articolo 2.

La Commissione di merito valuterà, semmai, l'opportunità di inserire – nell'ambito dell'oggetto della delega di cui al comma 1 – anche quello della modalità con cui i soggetti obbligati dovranno dar luogo al deposito (il che sembrerebbe in ogni caso utile, anche per ragioni di armonizzazione con la previsione contenuta nel comma 5, lettera g), e nell'articolo 4, comma 1, contemplando, in tale contesto, le eventuali eccezioni per le quali possa sembrare oggettivamente funzionale al perseguimento delle finalità un adempimento maggiormente tempestivo.

È condizionante la necessità, ai fini di non rendere indeterminata la misura della sanzione di cui all'articolo 5, di indicare più precisamente i criteri di individuazione del «valore commerciale del bene», da ricercarsi

non al di fuori della sfera di utilità diretta del soggetto tenuto all'adempimento.

In relazione *all'articolo 4*, si richiama l'attenzione della Commissione di merito sul fatto che (in relazione al comma 1) l'articolo 2 non prescrive in realtà obblighi e (in relazione al comma 3) che l'articolo 1 (a prescindere da quella di carattere generale, non rilevante nel caso) non individua alcuna finalità. Si suggerisce, per conseguenza, di sopprimere i relativi richiami: nell'un caso, e nell'altro.

La struttura complessiva dei commi 1 e 2 chiaramente mostra la volontà di distinguere (con l'obbligo del «deposito», nel primo caso, e con quello «dell'invio», nel secondo caso) un diverso regime di trattamento per le «pubblicazioni ufficiali» e per quelle non aventi tale caratteristica. Premesso ciò, sembra indispensabile una migliore puntualizzazione, nella sostanza, del concetto di «pubblicazione ufficiale» (in particolar modo agli effetti dell'individuazione dei reali obblighi in capo agli enti pubblici economici e non economici) e si raccomanda vivamente di sostituire il termine «pubblicazione» con quello di «documento» al fine di armonizzare il testo complessivo, in particolare con riferimento a quanto indicato dall'articolo 1.

Si esprime contrarietà alla previsione, da ultimo contenuta al comma 2, con cui l'obbligo di invio in capo al soggetto pubblico è esteso anche ai documenti destinatari di un semplice contributo da parte dello stesso.

Si suggerisce, ove il perseguimento della relativa finalità sia davvero ritenuto conveniente, di introdurre detta prescrizione nell'ambito dell'articolo 1, comma 3 («I documenti per i quali è intervenuto un contributo da parte di uno dei soggetti indicati all'articolo 4 devono essere altresì inviati alla biblioteca del Senato della Repubblica ... ove ne sia avanzata la relativa richiesta»).

Con riferimento all'articolo 5, si suggerisce di ampliare la prevista gamma sanzionatoria adottando la seguente previsione: «... pari, nel minimo, al doppio del valore commerciale del documento e, nel massimo, alla somma di 7.500 euro».

Immaginando, peraltro, che l'autorità preposta all'irrogazione della sanzione debba essere individuata in un unico soggetto per l'intero territorio nazionale (ma sarebbe tuttavia utile farvi espresso riferimento nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 3, comma 5), con la conseguente possibilità di dar luogo al censimento delle eventuali condotte recidive, si suggerisce altresì di prevedere che «nel caso di violazione successiva si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore, nel minimo, a quattro volte il valore commerciale del documento».

Si suggerisce, infine, di sopprimere al comma 3 la parola «fino».

Con particolare riferimento al disegno di legge n. 1057, integralmente richiamato quanto sopra svolto, con riferimento alle parti comuni al disegno di legge n. 894, si esprime parere contrario in relazione all'articolo 9, comma 4.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

sul disegno di legge n. 894 e sui relativi emendamenti

26 marzo 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul provvedimento e sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione degli emendamenti 5.0.1, sul quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e 2.1, sul quale il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che venga aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

DISEGNO DI LEGGE N. 894

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Norme relative al deposito legale
dei documenti di interesse culturale
destinati all'uso pubblico**

Art. 1.

(Oggetto)

1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato «deposito legale», i documenti su qualsiasi supporto, destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione.

2. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.

3. I documenti di cui al presente articolo sono depositati nelle biblioteche e negli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 3, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2.

DISEGNO DI LEGGE N. 894

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Norme relative al deposito legale
dei documenti di interesse culturale
destinati all'uso pubblico**

Art. 1.

(Oggetto)

1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato «deposito legale», i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, **qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione.**

2. **Il deposito legale è diretto a costituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 3, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 2.
(Finalità)

1. Il deposito legale è diretto:

- a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;
- b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
- c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie;
- d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.

Art. 3.
(Categorie di documenti destinati
al deposito legale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti destinati al deposito legale. Con il medesimo regolamento sono altresì individuati i soggetti obbligati al deposito legale, il numero delle copie e i soggetti depositari.

2. L'obbligo di deposito dei documenti appartenenti alle categorie individuate dal regolamento di cui al comma 1, è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.

3. I documenti sono consegnati entro i quindici giorni successivi alla prima distribuzione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.
(Finalità)

Identico

Art. 3.
(Categorie di documenti destinati
al deposito legale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, **sentite le associazioni di categoria interessate**, sono **specificate** le categorie di documenti destinati al deposito legale. Con il medesimo regolamento sono altresì individuati i soggetti obbligati al deposito legale, il numero delle copie e i soggetti depositari.

2. *Identico.*

3. I documenti sono consegnati entro i **sessanta** giorni successivi alla prima distribuzione.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:

a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;

b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;

c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 5;

d) gli strumenti di controllo;

e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;

f) le modalità per l'applicazione delle sanzioni amministrative, nonché le eventuali riduzioni, di cui all'articolo 5;

g) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Altre fattispecie di deposito)

1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, consegnano tre esemplari delle pubblicazioni ufficiali, delle quali siano editori in proprio o accertano l'adempimento dell'obbligo quando le abbiano commissionate ad editori esterni. Tali esemplari sono destinati alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia. Con il regolamento di cui all'articolo 3 sono definite le relative modalità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 4.

(Altre fattispecie di deposito)

1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'articolo 1, le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio, che è obbligatorio da parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.

3. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito, individuati dal regolamento di cui all'articolo 3, sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.

Art. 5.
(*Sanzioni*)

1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.

2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta **fino** ad un terzo qualora il soggetto obbligato successivamente provveda al deposito degli esemplari dovuti.

Art. 6.
(*Abrogazioni*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 sono abrogati:

a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 5.
(*Sanzioni*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad un terzo qualora il soggetto obbligato successivamente provveda al deposito degli esemplari dovuti.

Art. 6.
(*Abrogazioni*)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) il regolamento di cui al regio decreto
12 dicembre 1940, n. 2052;

c) l'articolo 23 del decreto legislativo
luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

DISEGNO DI LEGGE N. 1057

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE ACCIARINI

Art. 1.

(Oggetto)

1. I documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, edizione, o di diffusione, sono oggetto di deposito obbligatorio al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana.

2. Il deposito obbligatorio è denominato deposito legale.

3. Sono destinati al deposito legale i documenti prodotti totalmente o parzialmente in Italia, distribuiti su licenza per il mercato italiano, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato.

4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati nelle biblioteche e negli istituti indicati negli articoli 6, 7, 8 per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 e per l'espletamento dei relativi servizi, nel rispetto degli specifici compiti istituzionali.

Art. 2.

(Finalità)

1. Il deposito legale è finalizzato:

- a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;
- b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
- c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto

delle norme sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi;

d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.

Art. 3.

(Soggetti obbligati)

1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;

b) il tipografo, ove manchi l'editore;

c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;

d) l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo nonchè il produttore di opere filmiche, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettere e) ed f).

2. I documenti devono essere consegnati entro i quindici giorni successivi alla prima distribuzione, contrassegnati da elementi identificativi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 11.

Art. 4.

(Categorie di documenti destinati al deposito legale)

1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;
- i) musica a stampa;
- l) microforme;

- m) documenti fotografici;
 n) documenti sonori e video;
 o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
 p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
 q) programmi radio e teletrasmessi selezionati secondo i criteri di scelta stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 10;
 r) documenti diffusi su supporto informatico;
 s) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere precedenti.

Art. 5.

(Categorie di documenti escluse dal deposito legale)

1. Nell'ambito delle categorie elencate all'articolo 4, la commissione di cui all'articolo 10 stabilisce i criteri di selezione dei documenti da escludere, totalmente o parzialmente, dal deposito legale, in quanto non contribuiscano al raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2. È altresì compito della commissione individuare nuove categorie di documenti da destinare al deposito legale.

Art. 6.

(Copie e destinatari)

1. Il numero delle copie dei documenti soggetti al deposito legale e gli istituti destinatari, responsabili della loro gestione per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli 1 e 2, sono così individuati:

a) tre copie di libri, opuscoli, periodici, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, microforme e altri

documenti diffusi su supporti informatici, sono consegnate rispettivamente:

1) una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

2) una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;

3) una alla biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato e responsabile del deposito legale, da individuare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

b) una copia dei documenti fotografici, realizzati su qualsiasi supporto e con qualsiasi procedimento tecnico, è consegnata all'Istituto nazionale per la grafica;

c) due copie dei documenti di grafica d'arte e dei video d'artista sono consegnate rispettivamente:

1) una copia all'Istituto nazionale per la grafica;

2) una copia ad una biblioteca, museo o istituzione culturale a livello regionale, da identificarsi nel regolamento applicativo della presente legge;

d) due copie dei documenti sonori e video e di altri documenti a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo diffusi su supporti informatici sono consegnati alla Discoteca di Stato;

e) una copia dei film, positiva o negativa che sia, ma ottimale come immagine e suono di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o), è consegnata alla Cineteca nazionale, settore della fondazione scuola nazionale di cinema con le seguenti modalità:

1) una copia positiva dei film ammessi alle provvidenze di legge, a cura dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

2) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio cui è rilasciato l'attestato di qualità, a cura del produttore dei film;

3) una copia positiva nuova dei film non assistiti dal Fondo di garanzia previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni, a cura del produttore dei film; il soggetto obbligato, unitamente alla copia, rilascia dichiarazione irrevocabile che consenta alla Cineteca nazionale l'accesso perpetuo al negativo per le finalità istituzionali;

4) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, a cura del produttore dei film;

f) una copia dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature di film italiani di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), è consegnata al Centro sperimentale di cinematografia a cura dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

g) i programmi radio e teletrasmessi, selezionati secondo i criteri di scelta della commissione di cui all'articolo 10, sono conservati e documentati dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private in una apposita sezione dei loro archivi e sono resi consultabili nel rispetto delle norme sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi.

h) per i documenti diffusi tramite rete informatica e non rientranti nelle lettere da a) a g), la commissione di cui all'articolo 10 definisce i criteri di scelta e le modalità di deposito alle biblioteche di cui alla lettera a), e, qualora tali documenti siano a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo, alla Discoteca di Stato.

2. L'obbligo della consegna dei documenti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato, o delle istruzioni

e della documentazione tecnica necessaria a garantirne l'uso nel tempo.

3. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, di pregio e non, anche se eseguite in ristretto numero di copie o fuori commercio, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

Art. 7.

(Pubblicazioni ufficiali. Pubblicazioni editate con il contributo o il patrocinio pubblico)

1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, hanno l'obbligo di consegnare un esemplare alla biblioteca del Senato della Repubblica e un esemplare alla biblioteca della Camera dei deputati delle pubblicazioni ufficiali, come definite dal regolamento attuativo della presente legge, da loro editate, anche tramite editori privati. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali hanno il medesimo obbligo nei confronti della biblioteca del consiglio regionale oppure, ove questa manchi, della biblioteca della regione che sarà individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro, o con il loro contributo.

3. I criteri e le modalità del deposito delle pubblicazioni ufficiali e delle altre pubblicazioni di cui al comma 2 sono stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 10.

Art. 8.

(Deposito a richiesta)

1. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito, secondo quanto previsto dall'articolo 3, sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti di cui all'articolo 4 dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecunaria di ammontare pari da tre a quindici volte il valore commerciale del documento.

2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dalla consegna degli esemplari dovuti.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta fino a un terzo qualora il soggetto obbligato successivamente provveda alla consegna degli esemplari dovuti.

4. Per quanto riguarda i produttori di film inadempienti, questi sono obbligati a consegnare, con privilegio preferenziale e primario rispetto a qualsiasi altro eventuale creditore, le copie positive, i controtipi e gli internegativi, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), numeri 2, 3, 4, alla Fondazione scuola nazionale di cinema, che li conserverà con facoltà di disporne per le proprie finalità istituzionali.

5. Le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa saranno definite dal regolamento attuativo della presente legge.

Art. 10.

(Commissione per il deposito legale)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali nomina con proprio decreto una commissione per il deposito legale, composta da:

a) il direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali, che la presiede;

b) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

c) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;

d) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

e) il direttore della Discoteca di Stato;

f) il direttore dell'Istituto nazionale per la grafica;

g) il direttore della Cineteca nazionale;

h) il direttore della biblioteca del Senato della Repubblica;

i) il direttore della biblioteca della Camera dei deputati;

l) il direttore della biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;

m) un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura;

n) un rappresentante designato dal Consiglio per i beni culturali e ambientali;

o) un rappresentante designato dal Forum della società dell'informazione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

p) un rappresentante della SIAE;

q) quattro rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito, dei quali due degli editori, uno dei produttori di materiale non librario o di prodotti editoriali similari designati dalle Associazioni di categoria, uno de-

signato dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

r) un rappresentante degli autori designato dalle associazioni di categoria;

s) due rappresentanti designati dalle emittenti radio e televisive;

t) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche.

2. La commissione può nominare al proprio interno una giunta esecutiva di non più di cinque membri.

3. La commissione esercita i compiti individuati negli articoli 4, comma 1, lettera q); 5; 6, comma 1 lettere g), e h); 7, comma 3, e potrà istituire comitati tecnici, nonchè avvalersi di esperti e di tecnici delle tematiche riguardanti il deposito e delle tipologie dei documenti. Alla commissione sono altresì attribuiti compiti di vigilanza sul raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 e di promozione di convenzioni ed accordi.

4. La Commissione è convocata di diritto tre volte all'anno, nonchè quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Ai componenti della commissione non sono attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. La commissione opera avvalendosi degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, con esclusione di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo a carico dello stesso Ministero.

Art. 11.

(Regolamento attuativo)

1. Il regolamento della presente legge è emanato, sentita la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il regolamento stabilisce le modalità di attuazione ed in particolare:

a) gli elementi identificativi da apporre sulle categorie dei documenti di cui all'articolo 3;

b) i criteri di definizione delle pubblicazioni ufficiali, di cui all'articolo 7, comma 1;

c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti per i quali questo non sia preventivamente determinato, ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, nonchè l'autorità che le decide e le modalità di applicazione delle medesime;

d) gli strumenti di controllo per l'applicazione della presente legge;

e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;

f) i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di cui all'articolo 10.

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. La legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni, il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, e l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, sono abrogati.

